

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-813 del 11/02/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Castello n. 2257, Loc. Castello di Serravalle, richiesta dall'impresa TORRE CA' BIANCA SS. Soc. Agricola per l'attività vitivinicola (trasformazione uva in vino).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-850 del 11/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno undici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Castello n. 2257, Loc. Castello di Serravalle, richiesta dall'impresa TORRE CA' BIANCA SS. Soc. Agricola per l'attività vitivinicola (trasformazione uva in vino).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 20/04/2024 al Prot. n. 22011 e 17/05/2024 al Prot. n. 26660 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/100595 del 31/05/2024 – **pratica Sinadoc 21366/2024** dal procuratore dell'impresa TORRE CA' BIANCA SS. Soc. Agricola (C.F. e P.IVA 04198041206) sede legale e stabilimento in), con sede legale in Comune di Zola Predosa (BO), Via San Pancrazio n.12 per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di trasformazione di uva in vino svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia (BO) Via Castello n. 2257, Loc. Castello di Serravalle, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche {Soggetto competente ARPAE – AACM}.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Impatto Acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG/2024/118519 del 27/06/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE - APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.

CONSIDERATO che contestualmente all'istanza di AUA il Titolare della società in oggetto ha dichiarato l'assenza di sorgenti sonore significative o di recettori sensibili impattati ai sensi della DGR 673/2004 e del Piano di zonizzazione acustica comunale.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE - APAM Distretto Urbano-Montagna per la matrice scarichi (PG/2024/139445 del 30/07/2024);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia e la Città metropolitana in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE - APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

CONSIDERATO che è già stato emesso e notificato direttamente all'interessato specifico avviso di pagamento PagoPA per gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società TORRE CA' BIANCA SS. Soc. Agricola, per l'esercizio dell'attività di trasformazione di uva in vino svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa società TORRE CA' BIANCA SS. Soc. Agricola Codice Fiscale 04198041206, P.IVA 04198041206 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Valsamoggia (BO), Via Castello n. 2257 Località Castello di Serravalle, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla dichiarazione acustica

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TORRE CA' BIANCA SS. Soc. Agricola
Attività vitivinicola

Comune di Valsamoggia (BO), Via Castello n. 2257, Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali
di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006**

Classificazione dello scarico

Scarico unico in acque superficiali (fosso stradale a fregio della S.P. 70 Il tronco) classificato “scarico di **acque reflue industriali assimilate alle domestiche**” ai sensi dell’art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, costituito dall’unione delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai locali di produzione ed originate dall’attività vitivinicola (da uve di sola proprietà), delle acque reflue domestiche dell’abitazione e delle acque meteoriche, raccolte ognuna con propria rete dedicata, e con recapito unico finale in fosso stradale.

Le acque reflue sono preventivamente trattate con sistema di trattamento esistente dimensionato in base al calcolo del numero degli addetti e dell’abitazione (totale 10 a.e.); tale sistema è costituito da n. 1 pozzetto degrassatore, n. 2 fosse tipo imhoff (dimensionate ognuna per 10 a.e.), n. 2 filtri batterici anaerobici (dimensionati ognuno per 10 a.e.) ed è stato valutato idoneo rispetto al tipo di refluo da trattare.

Prescrizioni

1. Lo scarico originato dalle attività svolte, considerata la limitata consistenza in A.E., ai sensi della D.G.R. 1053/2003 non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.

3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative, ovvero in caso di modifica sostanziale della situazione autorizzata col presente atto.
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) Non siano aumentati gli abitanti serviti;
 - b) Dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo; i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;
 - c) gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano dotati di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata, preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici, o comunque sfocianti in zona dove non possano arrecare fastidi;
 - d) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili, mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano) e che siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo;
 - e) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - f) i sistemi di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione, con frequenza almeno annuale, con particolare riguardo alle regolari operazioni di asportazione del fango di supero (Imhoff), svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante (apparato di filtrazione); lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte specializzate e regolarmente autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti; gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice
 - g) la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo.; sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
 - h) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;

- i) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze chimiche;
5. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
8. Il Titolare degli scarichi è tenuto a verificare entro 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento, presso la Città Metropolitana di Bologna - Servizio Viabilità in qualità di Ente Gestore del corpo idrico ricettore (Viabilità a cui è connesso il fosso ricettore) la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di parere idraulico e/o concessione demaniale/consortile il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Autorità competente (ARPAE-AACM) a completamento della documentazione di riferimento del presente atto.
9. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dalla Città Metropolitana di Bologna (Ente Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento), con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
10. Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelievo, di impiego e di scarico, quale ad esempio la raccolta delle

acque piovane per fini irrigui in idoneo contenitore dotato di sfioro di troppo pieno raccordato alla rete di scolo.

11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA, agli atti di ARPAE in data 31/05/2024 al PG/2024/100595, con particolare riferimento a:

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 19/04/2024
- Elaborato "Planimetria scarichi" datato 22/12/2017

Pratica Sinadoc 21366/2024

Documento redatto in data 07/02/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TORRE CA' BIANCA SS. Soc. Agricola
Attività vitivinicola

Comune di Valsamoggia (BO), Via Castello n. 2257, Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 16/05/2024 dal sig. Alessandro Fedrizzi, in qualità di Titolare della società TORRE CA' BIANCA SS. Soc. Agricola, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata "*assenza di sorgenti sorgenti sonore significative*" per l'attività vitivinicola.
- Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 16/05/2024 dal sig. Alessandro Fedrizzi, in qualità di Titolare della società TORRE CA' BIANCA SS. Soc. Agricola, (agli atti di ARPAE in data 31/05/2024 al PG/2024/100595).

Pratica Sinadoc 21366/2024

Documento redatto in data 07/02/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.